

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Serv. II
Reg. - Albo
16 GIU. 2004

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Francesca Iumino)



CITTA' DI RAGUSA
RAGIONERIA

16 GEN 2004

RECEIVED

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE II
GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale
in data **16 GIU. 2004**
N. **1344**

OGGETTO :

"Rimborso spese legali all'ing. Giuseppe Piccitto, Funzionario tecnico di questo Comune."

N. 102
SETTORE 2°

DATA **16-06-2004**

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2004	CAP 1385.1	IMP. 5046/04
FUNZ 01	SERV 08	INTER 05

IL RAGIONIERE CAPO

Attilio

L'anno duemilaquattro, il giorno 4 del mese di giugno, nell'ufficio del Settore 2^, il dirigente dott. Michele Busacca ha adottato la seguente determinazione:

Vista la nota del 28.11.2003 assunta al protocollo di questo Ente in data 03.12.2003 prot.n. 69329 con la quale l'ing. Giuseppe Piccitto, Funzionario tecnico in servizio presso questo Comune, ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per l' importo complessivo di Euro 1.441,10, giusta fatture rilasciate dall'avv. Michele Sbezzi del Foro di Ragusa, legale del citato dipendente, per avere subito un procedimento penale iscritto al n.857/96 R.G.N.R. in primo grado avanti al Tribunale Collegiale di Ragusa, e in secondo grado dinanzi la 1^a sezione penale della Corte di Appello di Catania avviato a carico dello stesso per " fatti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti propri di ufficio", con imputazione ascritti agli artt.48,110 e 323 c.p.;

Considerato che il citato dipendente che, all'epoca dei fatti, (anno 1996) in qualità di Segretario della Commissione edilizia, ha espresso parere positivo affichè il Sindaco pro tempore rilasciasse la concessione edilizia per la costruzione di n.17 alloggi in C.da Serralinea, denunciato all'Autorità Giudiziaria, è stato indagato nel procedimento penale che si è concluso, in primo grado davanti al Tribunale di Ragusa con sentenza di condanna, che impugnata dal citato dipendente, in secondo grado, con sentenza del 28 aprile 2003 n.991, divenuta irrevocabile nei confronti dello stesso, la 1^a sezione penale della Corte d' Appello di Catania dopo l'esame degli atti, in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa del 24.5.2001, lo dichiarava assolto " pechè il fatto non sussiste" così come si legge nell'atto di imputazione " giusta registrazioni n.857/96 Reg.N.R., n.347/02 Reg.Gen.;

Visti l'art.28 del C.C.N.L. del 14.9.2000 e l'art. 67 del D.P.R.n. 268/87, da leggersi in combinato disposto con l'art.50 del D.P.R. 333/90, che disciplinano il patrocinio legale, nei quali viene disposto al 1^o comma che " l'Ente anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità penale e civile nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussistano conflitti di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

Preso atto che, alla luce della più recente giurisprudenza, rimane applicabile la tesi secondo cui soltanto a conclusione della fase istruttoria ed in particolare al pronunciamento della sentenza irrevocabile sul procedimento penale o civile, si possa procedere alla valutazione della sussistenza o meno del conflitto di interessi tra i fatti contestati al dipendente e il benessere dell'Amministrazione;

Ritenuto che nella fattispecie sia la dinamica degli eventi che l'assenza da parte di questo Ente di essersi costituito in giudizio, giusta comunicazione dell'ufficio legale prot.n.601 del 15.12.2003, in relazione al medesimo procedimento, sebbene per altro dipendente, non lasciano intravedere gli estremi di conflittualità anche perchè l' avvenuta assoluzione del dipendente in parola, in ordine al procedimento penale, pronunciata dall' 1^a sezione della Corte d'Appello di Catania, divenuta fra l'altro irrevocabile, induce alla inevitabile riflessione che la vicenda giudiziaria è da intendersi, in sede giuridica, estinta quasi al limite dell'inesistenza dei fatti;

Preso atto che, anche dall'esame dell'ulteriore documentazione reperita tramite gli uffici competenti, tesa all'ottenimento di una maggiore conoscenza dei fatti, non si evincono elementi tali da far pervenire ad un giudizio negativo di rimborso, in considerazione anche del fatto della insussistenza, agli atti del fascicolo personale, deposito presso il competente Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane, di procedimenti disciplinari a carico del dipendente in oggetto, in relazione ai fatti connessi al procedimento penale a suo carico.

Preso atto, altresì, che anche lo spirito della sopracitata norma è quello di salvaguardare in ogni caso l'interesse dell'impiegato nei fatti contestati per causa di servizio, purchè essi non siano stati commessi con dolo o con colpa grave;

Considerato che, in conseguenza dell'evoluzione giuridica del procedimento penale, il caso in esame non può essere riconducibile fra le circostanze previste dal comma 2[^] del citato articolo 28/2000 il quale prescrive che " in caso di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con grave colpa," l'Ente ripeterà dai dipendenti tutti gli oneri sostenuti per sua difesa in ogni stato e grado di giudizio" ;

Ritenuto, pertanto, che a seguito della documentazione prodotta, la richiesta del dipendente è riconducibile agli effetti di cui al 1[^] comma dell'art.28 del C.C.N.L.del 14.9.2000 nonchè all'art.67 del D.P.R.n.268/87, non rientrando il caso in esame nella fattispecie prevista dal citato comma 2[^] dell'art.28/2000 nonchè dell'art.67 del D.P.R. n.268/87 e che pertanto tale richiesta è meritevole di accoglimento;

Preso atto del visto di congruità espresso dal competente ordine degli avvocati;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale nonchè l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore ragioneria;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.52 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni;

DETERMINA

1) Di prendere atto che dall'esame della documentazione prodotta e reperita anche tramite gli uffici competenti, tesa all'ottenimento di una maggiore conoscenza dei fatti, non si evincono elementi tali da far pervenire ad un giudizio negativo di rimborso.

2) Di liquidare e pagare, ai sensi e per gli effetti dell' art. 28 del C.C.N.L. del 14.9.2000 commi 1[^] e 2[^], dell'art. 67 del D.P.R.n.268/87 e 50 del D.P.R.n.333/90, giusta parcella dell'avv. Michele Sbezzi la somma complessiva di Euro 1.441,40 al dipendente ing. Piccitto Giuseppe nato il 12.07.1953 Funzionario tecnico di questo Comune, a titolo di rimborso per le spese legali sostenute nel procedimento penale avviato a suo carico per fatti connessi all'espletamento di compiti propri d'ufficio, conclusosi con sentenza di assoluzione del 28.04.2003 giusta registrazioni n.857/96 Reg. N.R. E n.347 Reg. Gen.2002 e sentenza n. 991.

3) Di incaricare il servizio gestione economica del personale di predisporre per il suindicato dipendente il mandato di pagamento nella misura di Euro 1.441,40

4) Di imputare la spesa complessiva di Euro 1.441,40 alla Funz.01.-serv...08.....interv..05...
(cap. 1385.1 iup. 5046/04)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2[^]
Dott. M. BUSACCA

Richiesta ferite indegenti
Da trasmettersi d'ufficio al seguente Settore/Ufficio: Settore 3[^].



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2[^]
Dott. M. BUSACCA.

SETTORE FINANZE E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

Ragusa. 15/06/04

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di avere trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa. 17/06/04

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17/06/04 al 23/06/04

Ragusa. 24/06/04

IL MESSO COMUNALE